

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

Verbale n. 35 del 26.11.2020

COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

- L'Ente è in dissesto finanziario (ai sensi dell'art. 244 del TUEL), dichiarato con deliberazione n. 7 del Commissario Straordinario in data 09/05/2016;
- il Ministro dell'Interno ha approvato lo schema di ipotesi di Bilancio riequilibrato anni 2016-2018 con Decreto - prot. interno n. 0081563 del 06/06/2017 - notificato all'Ente per il tramite della Prefettura di Catanzaro in data 12/06/2017 con nota acquisita al protocollo n. 53559;
- nel Decreto di cui sopra ha disposto le prescrizioni a cui l'Ente deve attenersi per cinque anni a partire dall'1/01/2016;
- con dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'originaria data del 31/03/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stata più volte rinviata (D.M. del 28.02.2020 ha differito il termine al 30/04/2020, D.L. 18 del 17.03.2020 ha differito il termine al 31/05/2020, con la cui Legge di conversione L. 27/2020 ha prorogato ulteriormente il termine al 31/07/2020, poi al 30/09/2020 con la legge di conversione del D.L. 34/2020, fino al decreto del Ministro dell'Interno del 30/09/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), che ha disposto il differimento al 31/10/2020;
- ai sensi dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, è stato disposto anche il differimento al 30 novembre 2020, quale termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- In data 20/07/2020, con Deliberazione n. 07, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione /verbale n. 14 del 25/06/2020);
- In data 04/11/2020, con Deliberazione n. 17, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr. parere/verbale n. 29 del 16/10/2020).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non ha effettuato variazioni di bilancio.

In data 25/11/2020 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

In riferimento al **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità**, con il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o



stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione nella persona della dott.ssa Nunziatina Romano, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16.10.2019, prende atto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto, ricevuta in data 25.11.2020, alla quale sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione dei responsabili dei servizi sul mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;



- b. le dichiarazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio, nonché di disavanzi da ripianare, rilasciata dai responsabili dei servizi (Servizio Area tecnica, Servizio Area Amministrativa, Servizio Area Economica-Finanziaria);
- c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- d. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 24/11/2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi emerge che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- non ci sono disavanzi da ripianare;
- non è stata segnalata l'esistenza di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio sia di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;

Inoltre:

- riguardo al FCDE è stata confermata l'adeguatezza del fondo calcolato in sede di Bilancio di Previsione, riservandosi l'Ente, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, con apposita variazione di bilancio di competenza consiliare da adottarsi entro il 30 novembre;
- riguardo all'approvazione dei bilanci degli organismi partecipati, la scrivente non ha avuto nessuna comunicazione al riguardo. Come già ribadito in sede di relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, la sottoscritta sollecita l'Ente a monitorare e completare procedure di dismissione ancora in atto, dal momento che l'Ente intende mantenere soltanto la partecipazione nella società Asmenet Calabria Soc. Cons. a r.l. (C.F. 06781060634), per la gestione del sito internet e le pec istituzionali con una quota posseduta dello 0,46%;
- riguardo al fondo rischi contenzioso, la scrivente ribadisce quanto detto in sede di relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022: monitorare questo fondo costantemente, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio che potrebbero intaccare l'equilibrio futuro dell'Ente.

L'Organo di Revisione, sulla base della documentazione fornita e dalle dichiarazioni dei Responsabili di Servizi, fornisce le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

VISTO

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUOEL);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUOEL);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;



- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUOEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUOEL;

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui non essendoci state variazioni di bilancio;
- le attestazioni dei Responsabili di Servizio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

RACCOMANDANDO L'ENTE

- di rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Interno a seguito di dichiarazione di dissesto, contenute nell'allegato A al decreto del Ministro dell'Interno del 06.06.2017 MEF-RGS prot. n° 121588 del 07.06.2017 – E;
- di monitorare costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio, tenendo conto anche di tutti i rilievi e le raccomandazioni fatti dalla sottoscritta in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-22, in merito alle criticità evidenziate, esortando l'Ente ad un'analisi costante di ogni circostanza che possa inficiare gli equilibri strutturali;
- considerato il peggioramento del disavanzo, il revisore, nonostante le attestazioni dei responsabili, ribadendo le raccomandazioni in merito fatte nelle precedenti relazioni, raccomanda l'Ente l'adozione di ogni azione necessaria al mantenimento degli equilibri relativamente alla normativa di cui al D.M. 53/2015 nonché agli artt.39 ter e 39 quater del D.L. 162/2019.

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e raccomandato,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale.

L'Organo di Revisione

(D.ssa N. Romano)

